



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dott. Gennaro Iacone	Presidente
dott.ssa Maria Chiodi	Consigliere
dott.ssa Chiara De Franco	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1° febbraio 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3463\2019 del ruolo generale lavoro

TRA

INPS, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n.4 e rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso come da mandato agli atti

appellante

E

LICCIARDI MARIO,

appellato NON COSTITUITO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.8.2018 l'INPS ha adito questa Corte impugnando la sentenza n. 2533/2019 resa dal Tribunale di S.M.C.V., in funzione di giudice del lavoro, che ha accolto la opposizione all'avviso di addebito n. 328 2013 0003697870 000 nonchè all'avviso di addebito n. 328 2013 0003697971 000 aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali IVS eccedenti il minimale per l'anno 2007 e per l'anno 2008. Più specificamente, con separati ricorsi depositati in data 3.1.2014 Licciardi Mario in epigrafe proponeva opposizione avverso ciascuno degli avvisi di addebito sopra indicati; deduceva che gli stessi facevano seguito ad avviso di accertamento induttivo emesso dalla Agenzia delle Entrate contro cui era stato presentato ricorso innanzi alla Commissione tributaria Provinciale parzialmente accolto e comunque nelle more definito, in parte a seguito di rottamazione del ruolo ed in parte a seguito di presentazione dell'istanza per la definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 39, comma 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011.

L'Istituto appellante censura la sentenza impugnata che ha ritenuto di annullare l'avviso di addebito. Ha chiesto che, in riforma della gravata sentenza, si rigettasse

integralmente la opposizione proposta in sede di prime cure; o, in subordine, la rideterminazione dei contributi in proporzione della somma pagata per la definizione fiscale della lite.

L'appellato ha scelto di restare contumace.

All'esito dell'udienza odierna fissata per la discussione la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

L'appello è fondato, non essendo la sentenza impugnata conforme al principio di diritto emesso *in subiecta materia* dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 23930/2019 e Sez. Lavoro Ordinanza n. 24774 del 03/10/2019), cui il Collegio presta adesione, richiamando altresì i numerosi precedenti conformi di merito di questa Sezione di Corte d'Appello (ex multis sentenza n.872\20 dell'11.2.2020 Inps\Ferradino rel. dr.ssa M. Chiodi).

Nel caso di specie la pretesa dell'Inps trae origine dall'accertamento di maggior reddito (e quindi di maggiori contributi Inps) derivante dall'avviso di accertamento n. TF7010703464/2012 e n. TF7010201390/2012 relativo a IRPEF, IRAP, IVA e ADDIZIONALI emesso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta per l'anno di imposta 2007 e 2008. Parte appellata aveva in primo grado impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria che ha accolto parzialmente il ricorso; la lite è stata poi definita, a seguito della proposizione dell'appello da parte della Agenzia delle Entrate, ex art. art. 39, comma 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111. La citata disposizione normativa ha infatti previsto la possibilità "al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento" di definire "le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio", a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, "con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Ebbene, nella richiamata pronuncia di legittimità si legge che "la definizione fiscale ha ad oggetto esclusivamente, come recita l'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv., con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, «le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» e si perfeziona «a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con l'art. 16 legge n. 289 del 2002, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire «l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati».

Il tenore letterale delle due norme in cui si iscrive l'istituto della definizione concordata delle liti fiscali (art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 e art. 16 l. n. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria» inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflattiva del contenzioso tributario – di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 – allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite. Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il decreto-legge n. 98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, con il fine di «deflazionare il contenzioso previdenziale» (art. 38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.). La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall'articolo 39, comma 9, d.l. n. 98 del 2011, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera a), l. n. 147 del 2013 (da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 156 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016) o l'accertamento definito con adesione (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997).

Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle

Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 462 del 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

Ciò nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio.

La Suprema Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già affermato che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato. Ebbene (sul punto cfr. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.

Inoltre l'art. 1, del d. lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) l. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».

Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps. In caso di mancato pagamento l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. lgs. n. 462 del 1997). (...) Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. Pertanto, una volta che l'INPS abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di

parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.

Nel caso in esame, dall'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, si ricava un maggior reddito di impresa (rispetto a quello dichiarato dal contribuente) che è stato quantificato in considerazione del costo del personale.

Orbene tale dato non risulta in nessun modo contestato dalla parte opponente in primo grado, che non formula alcuna deduzione di merito a confutazione delle risultanze dell'accertamento. La difesa del Licciardi nel giudizio di primo grado non ha avanzato qualsivoglia doglianza in merito all'oggetto dell'avviso di accertamento, ovvero in ordine al titolo ed all'entità quantitativa della contribuzione ulteriore dovuta.

Da ciò consegue che – incontestabile l'an della pretesa contributiva per tutto quanto sopra riportato- non vi è questione neppure in relazione alla prova al quantum.

Né vi è prescrizione del diritto (neppure eccepita dal ricorrente in primo grado) perché ritualmente interrotta con l'accertamento fiscale e poi con la notifica dell'avviso di addebito.

Deve, pertanto, ritenersi la validità e la efficacia probatoria dell'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente conferma della pretesa contributiva conseguente al maggior reddito ivi accertato.

L'appello va, pertanto, accolto.

La novità della questione giuridica trattata giustifica una integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione agli avvisi di addebito proposta in primo grado dal Licciardi;
- b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli 1.2.2023

Il Consigliere est.

Dr.ssa Chiara De Franco

Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone